

E qui appena è il caso di rilevare, ma lo rilevo, perchè spesso si è inteso ripetere una erronea affermazione, che le rendite che sono al clero ed ai vescovi corrisposte, costituiscono una graziosa erogazione dello Stato; è appena il caso di rilevare che il patrimonio d'onde son tratte non costituisce che una piccola porzione, a cui, ripeto, troppo spesso ed illegalmente si sono apportate notevoli falcidie, di quel ben maggior patrimonio durante secoli di fede formato per spontanee elargizioni di credenti, e che aveva dato alimento ad opere multiformi di religiosa assistenza, d'istruzione, di beneficenza.

Sicchè, quando il clero italiano si fa a reclamare che gli siano dati i mezzi indispensabili per la sua materiale sussistenza, in relazione alle mutate esigenze della vita, in relazione alla dignità, che richiede l'esercizio del suo ministero, ah! esso non chiede elargizione alcuna; solo domanda che quella parte di un patrimonio, che fu suo e lo Stato stesso colle sue leggi riservò per il suo sostentamento, ad esso sia in confronto di queste leggi attribuita e corrisposta.

Non rifò, onorevoli colleghi, la storia delle diverse leggi e regolamenti che disciplinarono la materia delle congrue parrocchiali. Richiamo i provvedimenti più recenti, quello preso in sede di bilancio nel 1886 che elevava gli assegni di congrue a 500 lire, quello del 1888 che li portava a 600; quello del 1890 che li fissava a lire 700; quello del 1892 che li portava a lire 800; finalmente la legge 30 giugno 1892, n. 317, che disponeva che si elevasse la misura della congrua subito a 900 lire e quindi al massimo di lire 1000, tosto che i mezzi disponibili lo consentissero. La legge del 4 giugno 1899 confermava queste cifre, migliorando il calcolo di assegnazione e meglio chiariva che la congrua costituiva un vero diritto pel parroco, e che questo diritto era munito di azione da farsi valere dinanzi al magistrato ordinario.

Si chiude con questo provvedimento il periodo legislativo, diciamo così, per cedere il posto ad alcuni provvedimenti di carattere governativo, come il decreto Sacchi del 17 marzo 1918 che portò a 1000 lire il limite del supplemento di congrua, limitando però l'esecuzione del provvedimento a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarebbe stata pubblicata la pace, ed apportando una innovazione pericolosa, col deferire ad un organo burocratico e cioè al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, la risoluzione di tutte le controversie, sottraendole così al loro giudice naturale.

Un successivo decreto del ministro Rodinò in data 2 ottobre 1921, elevava la congrua sino a 2500 lire. Presentato analogo disegno di legge in Senato, questo lo approvava il 3 agosto 1921; a tutt'oggi esso attende ancora d'essere portato alla Camera.

Mentre con questa serie di provvedimenti, specie con quest'ultimo, si apportava qualche miglioramento alla condizione del clero parrocchiale, si faceva sempre più insostenibile quella dei vescovi e quella degli economi spirituali chiamati a reggere le parrocchie vacanti, quella dei vicari, dei canonici dei capitoli palatini e cattedrali; e ricordo io stesso di avere altra volta provocato le meraviglie dei colleghi, narrando di molti vescovi, e ve ne erano parecchi nella mia regione, costretti con una rendita di 6000 lire a provvedere a sè e al segretario, ai famigliari, e costretti ben spesso a privarsi del necessario per quelle elargizioni a favore del clero bisognoso o per far fronte a quei doveri di carità ai quali men che altri può il vescovo sottrarsi. Provvide ai vescovi ed ai canonici cattedrali il decreto-legge Rodinò del 2 febbraio 1922 ed agli economi spirituali, vicari e cappellani autonomi, fu provveduto col Reale decreto n. 107 pubblicato il 12 luglio 1922.

Questi gli ultimi provvedimenti che dopo una prima proroga fino al 30 giugno 1923 furono nuovamente prorogati dall'attuale Governo fino al 30 giugno 1924, in attesa di proporre alla Camera una definitiva sistemazione della materia con apposito disegno di legge.

Ed era questa attesa e doverosa sistemazione, non potendosi comprendere dei provvedimenti di questa natura nella sfera dei pieni poteri accordati al Governo; ma soprattutto essendo questa materia ormai matura per una disciplina legislativa, e attendendosi da questa la promessa semplificazione di tutti i servizi riguardanti il patrimonio ecclesiastico, il rinsaldamento dell'autonomia del maggior organismo che è chiamato a governarlo, il fondo per il culto, l'abolizione di altri, quali gli Economi dei benefici vacanti, dei quali è ormai indiscutibilmente dimostrato l'inutile e onerosa sopravvivenza.

Il Governo non seguì questa via; nel frattempo invece, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 marzo ultimo scorso, si stabiliva la proroga per un altro anno, fino cioè al 30 giugno 1925 dei decreti Rodinò 2 ottobre 1921 e 2 febbraio 1922, provvedendo così con un anticipo di